



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



UFFICIO LEVA E SERVIZI MILITARI

IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,

RENDE NOTO

Che l'ELENCO nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2006, trovasi affisso da oggi e sino a tutto il 15 c.m., all'Albo Pretorio on-line comunale e sul sito web istituzionale di questo Comune. Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo dell'Amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi inferiori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva. Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune.

Palena, 01.02.2023



IL SINDACO

Claudio D'Emilio

D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 Art. 1935 Lista provvisoria di leva

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.